

Proponente: DIRG
Proposta: 2024/622

del 18/10/2024



COMUNE DI
REGGIO NELL'EMILIA

R.U.A.D. 1781

del 18/10/2024

DIREZIONE GENERALE

Dirigente: BATTINI Dr. Maurizio

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

OGGETTO: AVVISI DI SELEZIONE PUBBLICA PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DIRIGENZIALI CON ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO A CONTRATTO AI SENSI DELL'ART. 110 – D.LGS. N. 267/2000 E S.M.I., IN ATTUAZIONE DI QUANTO DISPOSTO DA DELIBERAZIONE DI G.C. N. 196 del 26/09/2024

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la Deliberazione G.C. n. 196 di I.D. del 26/09/2024, dichiarata immediatamente esecutiva: INDIRIZZI PER LA REVISIONE ORGANIZZATIVA DELL'ENTE, AVVIO DELLE PROCEDURE SELETTIVE PER LA STIPULA DI CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO ED INDETERMINATO DI QUALIFICA DIRIGENZIALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE. AGGIORNAMENTO AL PIANO INTEGRATO ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE (PIAO) 2024-2026 APPROVATO CON DELIBERAZIONE G.C. 12/2024 del 30/1/2024 ALLA SEZIONE 3.3 "PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI" COME AGGIORNATO DALLA D.G.C. n. 122 del 16.05.2024 . con la quale:

- Si approvano gli indirizzi per la riorganizzazione della struttura comunale di cui in allegato parte integrante (Allegato A - *"Indirizzi per la riorganizzazione della macro-struttura dell'Ente"*);
- si autorizza, tra gli altri, l'indizione di 14 Avvisi di procedure ad evidenza pubblica per la ricerca di personale cui conferire incarico Dirigenziale con assunzione a tempo determinato a contratto a decorrere dal 01.02.2025 o comunque dal primo momento utile successivo a tale data, ai sensi di quanto previsto dall'art. 110 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.,
- si integra conseguentemente la *Deliberazione G.C. n. 122 del 16.05.2024 avente ad oggetto "1^AGGIORNAMENTO AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024 E DEL PIANO INTEGRATO ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE (PIAO) 2024-2026 APPROVATO CON DELIBERAZIONE G.C. 2024/12 del 30/1/2024 ALLE SEZIONI 2.2 "PERFORMANCE" E 3.3 "PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI" E ALTRI ALLEGATI. APPROVAZIONE LINEE GUIDA SUL RISPETTO DEI TEMPI DI PAGAMENTO"* " laddove si prevede nelle strategie di reclutamento: *"Nel 2024 l'Amministrazione Comunale vedrà anche la conclusione dell'attuale consiliaura e giungeranno a scadenza i contratti di assunzione a tempo determinato ex art. 110 del dlgs 267/2000 di parte del personale dirigente, con la necessità di approntare nuove procedure selettive per la copertura delle posizioni dirigenziali a contratto, in relazione alle rinnovate esigenze organizzative dell'ente ed in esito al percorso pluriennale di parziale stabilizzazione della situazione dotazionale del personale dirigente intrapreso a partire dal 2020 in risposta alle esigenze di presidio dell'Ente (cfr. Deliberazione di G.C. n. 223 del 22.12.2020 e Deliberazione n. 245 del 23.12.2021).*
- si affida al Direttore Generale ed in caso di assenza al Segretario Generale la responsabilità dell'intero procedimento amministrativo (dall'indizione degli Avvisi pubblici fino all'individuazione dei soggetti cui conferire gli incarichi dirigenziali);
- si rimanda a successiva apposita Determinazione delle sopracitate figure di vertice, l'effettiva approvazione ed indizione degli Avvisi pubblici le cui posizioni sono dettagliatamente declinate nella medesima Deliberazione;

richiamato:

- l'art 40 del vigente Regolamento sull'Ordinamento generale degli uffici e dei servizi SEZ B:

“Art. 40 - Procedure comparative

....omissis...

possono essere indette procedure comparative semplificate per l'individuazione del candidato migliore. Le singole procedure devono prevedere la composizione delle Commissioni, gli specifici requisiti richiesti e le metodologie per l'individuazione del candidato, tra cui possono essere previste: la valutazione delle domande e dei curriculum allegati, anche al fine di addivenire ad una prima scrematura delle candidature pervenute; la comparazione tra curricula, il colloquio motivazionale o su specifici argomenti, l'eventuale creazione di una “rosa” di candidati da sottoporre al Sindaco per la scelta finale del candidato.

- L'Art. 43 - Particolari tipologie di contratti a tempo determinato - del medesimo Regolamento, ed in particolare:

comma 1: Possono essere ricoperti mediante contratti a tempo determinato (di cui all'art. 110 - 1° comma del Decreto Legislativo n. 267/2000) i posti di qualifica dirigenziale, previsti all'interno della dotazione organica, nonché quelli relativi ai componenti degli eventuali Uffici di staff previsti dall'articolo 90 del Decreto Legislativo n. 267/2000. Per il perseguimento di specifici obiettivi o per lo svolgimento di determinati compiti, possono essere stipulati, al di fuori della dotazione organica, contratti a tempo determinato per i Dirigenti e le alte specializzazioni (di cui all'art. 110 - 2° comma del Decreto Legislativo n. 267/2000), in misura non superiore al 5% della dotazione organica della dirigenza e della categoria direttiva;

comma 3: L'Amministrazione può stipulare contratti dirigenziali a tempo determinato anche con personale già alle proprie dipendenze, in possesso di tutti i requisiti previsti dal presente Regolamento per l'accesso alla Dirigenza. In tale ipotesi, i funzionari dipendenti dell'Ente, a decorrere dalla data di decorrenza del contratto dirigenziale a tempo determinato e sino alla scadenza dello stesso, vengono collocati in aspettativa senza assegni con riconoscimento dell'anzianità di servizio;

comma 4: I contratti a tempo determinato di qualifica dirigenziale per la copertura di posti vacanti di Dotazione Organica, stipulati con soggetti interni e/o esterni all'Ente non possono comunque superare i contingenti soggettivi massimi previsti dalle disposizioni legislative nel tempo vigenti, anche riferiti alle diverse tipologie di Enti e/o soggetti interessati. Il numero derivante dall'applicazione delle percentuali previste per legge, è arrotondato all'unità inferiore, se il primo decimale è inferiore a 5, o all'unità superiore se esso è uguale o superiore a 5;

comma 5: La stipulazione di contratti a tempo determinato di qualifica dirigenziale avviene previa esperimento di procedure selettive o comparative pubbliche, come disciplinate dal presente Regolamento;

comma 7: I contratti di cui all'art.110 comma 1 del Dlgs 267/2000 conferiti su posizioni dirigenziali a contenuto tecnico-professionale non possono avere durata inferiore a 3 anni e non superiore a 5;

comma 8: *I contratti di cui all'art. 110 del Dlgs 267/2000 conferiti su posizioni dirigenziali funzionali alla collaborazione diretta al processo di formazione dell'indirizzo politico (Dirigente responsabile di Strutture di policy, Dirigente di Staff, incarichi dirigenziali "extra dotazione organica" ex art. 110 Dlgs 267/2000 – co.2), nonché i contratti su posizioni di alta specializzazione e i contratti di cui all'art. 90 del Dlgs 267/2000 hanno durata non superiore al mandato elettivo del Sindaco che li ha conferiti, ovvero 30 giorni dalla data di proclamazione degli eletti;*

comma 9: *La stipulazione dei contratti avviene previa verifica del possesso dei titoli e requisiti previsti per l'accesso alla qualifica da ricoprire, previsti dal presente Regolamento.*

Considerato:

- che il Cons. di Stato, sez. V con sentenza del 29/05/2017 n. 2526 ha chiarito che la procedura selettiva ex art. 110, comma 1, del TUEL “... *non consiste in una selezione comparativa di candidati svolta sulla base dei titoli o prove di finalizzate a saggiarne il grado di preparazione e capacità, da valutare (gli uni e le altre) attraverso criteri predeterminati, attraverso una valutazione poi espressa in una graduatoria finale recante i giudizi attribuiti a tutti i concorrenti ammessi, essendo piuttosto finalizzata ad accertare tra coloro che hanno presentato domanda quale sia il profilo professionale maggiormente rispondente alle esigenze di copertura dall'esterno dell'incarico dirigenziale*”;
- che il Cons. di Stato, sez. V con sentenza del 10/09/2018 n. 5298 ha specificato che dette procedure hanno natura "meramente idoneativa", avendo il triplice carattere di temporaneità, specialità e fiduciarità, così da intendersi come selettiva ma non concorsuale;
- che il Cons. di Stato, sez. V, con sentenza del 03/05/2019, n. 2867, ha ribadito che non è necessario adottare una graduatoria finale nelle procedure ex art. 110, comma 1, TUEL essendo “*assente una procedura di valutazione assoluta, attraverso prove scritte ed orali, della capacità dei candidati, ed essendo invece prevista una procedura comparativa fondata sulla valutazione dei soli titoli posseduti dai candidati e su di un colloquio, volto evidentemente ad apprezzare, in funzione della fiduciarità dell'incarico da caricare, le capacità in concreto del candidato in relazione alle funzioni da svolgere, risultando del tutto irrilevante – ai fini della configurazione come effettiva procedura concorsuale – la predisposizione di una graduatoria degli idonei*”;
- che il TAR Molise, nella sentenza del 11/01/2024, n.4, in riferimento alla procedura per individuare il soggetto a cui conferire tale tipologia di incarico chiarisce come essa “*difetta in radice dei requisiti del concorso ed è connotata dal carattere fiduciario della scelta da parte del Sindaco, operata nell'ambito di un elenco di soggetti ritenuti idonei sulla base dei requisiti di professionalità*”; confermando un noto orientamento (cfr., inoltre, Cassazione Civile, sez. lav., sent. 13 gennaio 2014, n. 478; sez. lav., sent. 19 marzo 2015, n. 5516; Cassazione Civile, Sez. Un., sent. 4 settembre 2018, n. 21600);

Considerato ulteriormente quanto chiarito in via interpretativa dalla giurisprudenza nel merito degli elementi distintivi ed essenziali delle due forme giuridiche di assunzione previste rispettivamente dall'art.110 comma 1 TUEL e 110 comma 2 TUEL e conseguentemente anche in ordine alla

apposizione del termine sui rispettivi contratti, poiché come chiarisce l'Ordinanza Cass. Sez. L. Num. 12837/2024:

- *l'art. 110 del TUEL prevede al primo comma una tipologia di assunzione (dirigenziale o di alta specializzazione) sostitutiva di un'assunzione a tempo indeterminato, per un posto "di ruolo", cioè per una posizione che l'amministrazione ritiene strettamente necessaria per la conduzione degli ordinari servizi dell'ente. Di conseguenza i dirigenti/responsabili a tempo determinato delle strutture di massima dimensione dell'organigramma dell'ente non possono che essere assunti ai sensi del comma 1, utilizzabile per il conferimento di incarichi dirigenziali o di funzioni dirigenziali aventi ad oggetto funzioni stabili dell'ente, ossia funzioni fondamentali, delegate o attribuite, per l'esercizio delle quali si richiede la preventiva formazione e costituzione di un ben definito nesso di immedesimazione organica, necessario per formare la volontà dell'ente e riferirla al suo esterno.*
- *Le assunzioni di cui al comma 2 (che possono essere egualmente dirigenziali o di alta specializzazione), essendo previste al di fuori della ordinaria dotazione organica dell'ente, presuppongono un'esigenza straordinaria che non necessariamente deve essere prevista nella dotazione Si tratta, dunque, di assunzioni che si caratterizzano per la natura specialistica, settoriale, temporanea ed eccezionale delle attività affidate e non hanno ad oggetto funzioni ordinarie, di direzione di struttura e di gestione, tipiche, invece, dei profili di dirigente o di posizione organizzativa;*
- *quanto alla durata, vengono in rilievo non solo il comma 3 dell'art. 110 TUEL (i contratti di cui ai precedenti commi non possono avere durata superiore al mandato elettivo del Sindaco o del Presidente della provincia in carica) ma anche, per taluni aspetti, il comma 6 dell'art. 19 TUIP ("la durata di tali incarichi, comunque, non può eccedere, per gli incarichi di funzione dirigenziale di cui ai commi 3 e 4, il termine di tre anni, e, per gli altri incarichi di funzione dirigenziale, il termine di cinque anni")."*
- *"...i rapporti a tempo determinato instaurati ai sensi del richiamato art. 110 TUEL assoggettati alla disciplina dettata dal D.Lgs. n. 165/2001, tranne che negli aspetti espressamente disciplinati dalla norma speciale o per quelli incompatibili con la natura temporanea del rapporto (Cass. n. 5516/2015), con riguardo all'incarico dirigenziale è stato affermato che la disciplina statale, pur non avendo una disposizione del tutto sovrapponibile, integra quella degli enti locali: la prima, con la predeterminazione della durata minima dell'incarico, è volta ad evitare il conferimento di incarichi troppo brevi e a consentire al dirigente di esercitare il mandato per un tempo sufficiente a esprimere le sue capacità e a conseguire i risultati per i quali l'incarico gli è stato affidato; la seconda ha la funzione di fornire al Sindaco uno strumento per affidare incarichi di rilievo, anche al di fuori di un rapporto di dipendenza stabile e oltre le dotazioni organiche, e di garantire la collaborazione del dirigente o dello specialista incaricato per tutto il periodo del mandato del Sindaco, fermo restando il rispetto del suddetto termine minimo nell'ipotesi di cessazione di tale mandato (v. Cass. 13 gennaio 2014, n. 478 secondo cui, in tema di affidamento, negli enti locali, di incarichi dirigenziali a soggetti esterni all'amministrazione si applica l'art. 19 TUIP secondo cui la durata di tali incarichi non può essere inferiore a tre anni né eccedere il termine di cinque).*

Rilevato in ordine al concetto di “stretta collaborazione” che, come chiarito dalla giurisprudenza, ciò che rileva non è tanto la collocazione della posizione nella struttura ma la diretta rispondenza ed afferenza al processo di formazione dell’indirizzo politico, specificando ulteriormente che anche i dirigenti/responsabili a tempo determinato delle strutture di massima dimensione dell’organigramma dell’ente non possono che essere assunti ai sensi del comma 1 del art. 110 del Tuel, perché destinati all’attuazione dell’indirizzo politico «... *per quanto non abbia natura concorsuale in senso stretto, è tuttavia [la procedura] comunque basata sull’apprezzamento oggettivo, ed eventualmente anche comparativo, delle qualità professionali e del merito*», evitando, quindi, che l’affidamento di un incarico volto all’attuazione dell’indirizzo politico, e non alla sua formazione, «possa avvenire in base ad una mera valutazione soggettiva di consentaneità politica e personale fra nominante e nominato» (CORTE COSTITUZIONALE, sentenza n. 34/2010).

Considerato che la Deliberazione di Giunta Comunale N. 196 del 26/09/2024 (allegato A1) di cui in parola prevede l’autorizzazione alla copertura di 12 posizioni dirigenziali ex art.110 comma 1 del TUEL, mediante indizione di procedure ad evidenza pubblica e precisamente:

- 1 incarico Dirigenziale– Posizione Dirigenziale:
COORDINAMENTO AREA RIGENERAZIONE URBANA E INFRASTRUTTURE SOSTENIBILI
- 1 incarico Dirigenziale – Posizione Dirigenziale:
COORDINAMENTO AREA CURA DELLA COMUNITA’ E DELLA CITTA’
- 1 incarico Dirigenziale – Posizione Dirigenziale:
COORDINAMENTO AREA SVILUPPO SOSTENIBILE
- 1 Incarico Dirigenziale – Ambito Sociale – Posizione Dirigenziale: BENESSERE DI
COMUNITA’ E CONTRASTO ALLE POVERTA’
- 1 Incarico Dirigenziale – Ambito Tecnico – Posizione Dirigenziale: SERVIZI DI INGEGNERIA -
EDIFICI
- 1 Incarico Dirigenziale – Ambito Amministrativo – Posizione Dirigenziale: FUNZIONI DI
PROMOZIONE DELLA CITTÀ, TURISMO E SPORT
- 1 Incarico Dirigenziale – Ambito economico/amministrativo – Posizione Dirigenziale:
PROGRAMMAZIONE, CONTROLLI E GOVERNANCE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE
- 1 Incarico Dirigenziale – Ambito Amministrativo – Posizione Dirigenziale: RISORSE UMANE E
ORGANIZZAZIONE
- 1 Incarico Dirigenziale – Ambito Comunicativo/partecipativo – Posizione Dirigenziale:
COMUNICAZIONE E RELAZIONI CON LA CITTA’
- 1 Incarico Dirigenziale – Ambito Ambito tecnico/pianificatorio – Posizione Dirigenziale UNITA’
DI PROGETTO MOBILITA’ URBANA INTEGRATA
- 1 Incarico Dirigenziale – Ambito tecnico – Posizione Dirigenziale: QUALITA’ DEGLI SPAZI
URBANI E DELLA VITA QUOTIDIANA
- 1 Incarico Dirigenziale – Posizione Dirigenziale: DIRETTORE DELL’ISTITUZIONE SCUOLE
E NIDI D’INFANZIA

Considerato altresì che la medesima Deliberazione di G.C. N. 196 del 26/09/2024 (allegato A1) prevede inoltre l'autorizzazione alla copertura di 2 posizioni dirigenziali ex art.110 comma 2 del TUEL, mediante indizione di procedure ad evidenza pubblica e precisamente:

- 1 Incarico Dirigenziale – Ambito tecnico/pianificatorio – Posizione Dirigenziale: UNITA' DI PROGETTO RE_ACTS (ARIA CLIMA TERRITORIO SALUTE - POLITICHE AMBIENTALI ED ENERGETICHE, SALUTE, OPPORTUNITÀ SOCIALI, ECONOMICHE ED AMBIENTALI)
- 1 Incarico Dirigenziale – Ambito tecnico/pianificatorio – Posizione Dirigenziale: UNITA' DI PROGETTO STAZIONE E CITTÀ STORICA.

Rilevato, infine, che :

- l'art. 19, comma 6, del D.lgs. n. 165/2001 prevede che: *tali incarichi sono conferiti, fornendone esplicita motivazione, a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, non rinvenibile nei ruoli dell'Amministrazione, che abbiano svolto attività in organismi ed enti pubblici o privati ovvero aziende pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali, o che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni scientifiche e da concrete esperienze di lavoro maturate per almeno un quinquennio, anche presso amministrazioni statali, ivi comprese quelle che conferiscono gli incarichi, in posizioni funzionali previste per l'accesso alla dirigenza, o che provengano dai settori della ricerca, della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato;*
- la Sezione centrale di controllo di legittimità su atti del Governo e delle Amministrazioni dello Stato della Corte dei Conti ha confermato che *«la locuzione “non rinvenibile nei ruoli dell'amministrazione”, contenuta nel comma 6 dell'art. 19 più volte citato, deve intendersi riferita ai soli ruoli dirigenziali. Compiuta tale verifica con esiti negativi, l'Amministrazione, nell'esercizio del suo potere discrezionale, può ricercare la persona di particolare e comprovata qualificazione professionale al di fuori dei propri ruoli dirigenziali, nel rispetto delle condizioni e dei limiti percentuali ivi previsti»* (SCCLEG/4/2022/PREV). La Sezione infatti, in linea con i numerosi precedenti, osserva che *«il conferimento degli incarichi a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale è ammesso “solo nell'ipotesi in cui tale qualificazione non sia rinvenibile nell'ambito del personale dirigenziale dell'amministrazione; con ciò rinforzando i requisiti di professionalità già richiesti dalla precedente normativa, con la specificazione che deve trattarsi di competenze non rinvenibili nei ruoli dell'amministrazione, presupposto, quest'ultimo, in assenza del quale l'incarico non può essere conferito. La non rinvenibilità nei ruoli dell'amministrazione deve, per converso, essere apprezzata oggettivamente, coerentemente con la ratio della norma, che, secondo consolidata e conforme giurisprudenza di questa Sezione, deve intendersi, per un verso, tesa a limitare il ricorso a contratti al di fuori dei ruoli dirigenziali in ossequio a ragioni di contenimento della spesa pubblica, nonché di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico, per altro verso, a non mortificare le aspettative dei dirigenti interni che aspirino a ricoprire quel posto”*

Dato atto che:

- con Determina del Direttore Generale n. 1689 del 04/10/2024 (proposta n. 569) è stata attivata apposita procedura interna di interpello al fine di verificare la presenza tra il personale dirigenziale dell'Ente di eventuali disponibilità al conferimento degli incarichi dirigenziali relativi

alle posizioni sopraelencate e di cui alla Deliberazione di G.C. n. 169/2024, a far data dal 01/02/2025;

- le dichiarazioni di disponibilità pervenute sono state sottoposte al Sindaco ai fini della valutazione di attinenza e compatibilità con il posto da ricoprire e con il progetto riorganizzativo in atto;
- il Sindaco con propria nota PG. n. 258744 del 17/10/2024 ha comunicato la chiusura della suddetta procedura, confermando la richiesta di dare corso al dispositivo approvato con deliberazione di Giunta Comunale I.D. n. 196 del 26/09/2024, in particolare relativamente alle procedure a evidenza pubblica per la ricerca di personale a cui conferire incarico Dirigenziale a tempo determinato.

Ritenuto, pertanto, di dover procedere, con il presente atto, all'indizione di 14 Avvisi di Selezione Pubblica per l'assunzione a tempo determinato ex art. 110 del TUEL di altrettante figure dirigenziali, così come autorizzate con atto della GC. N. 196/2024, di cui n. 12 ex art. 110 comma 1 per una durata di 3 anni eventualmente prorogabile fino ad un massimo di 5 anni e n. 2 ex art. 110 comma 2, per una durata di 3 anni eventualmente prorogabile fino alla scadenza del mandato del Sindaco;

Visto, in termini generali, il vigente "Regolamento sull'ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi" Approvato con Delibera di G.C. n. 9 del 25.01.2024 Aggiornato con Delibera di G.C. n. 156 del 12.07.2024, ed in particolare:

- gli artt. 5 "*Requisiti generali per l'accesso*" e 6 "*Titoli culturali e professionali*" l'art. 12 "*Contenuti del bando*" Sezione B) L'accesso, che prevede tra l'altro:
"*...che il Bando deve contenere, oltre a quanto stabilito in termini generali dal Regolamento, la specifica normativa applicabile al procedimento di specie, i contenuti speciali quali ad esempio i requisiti professionali e culturali per l'accesso, le particolari tipologie di prove...*";
- l'art. 40 "*Procedure comparative*" citato nelle premesse dell'atto;

Ritenuto, pertanto, **opportuno** stabilire:

- che nei singoli Avvisi siano definiti gli specifici requisiti di partecipazione richiesti, nonché le metodologie per l'individuazione del candidato;
- che le Commissioni siano nominate dal Direttore Generale, che ha la responsabilità complessiva della procedura selettiva;

Atteso che sul presente provvedimento si esprime, con la sottoscrizione dello stesso, parere favorevole in ordine alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa come prescritto dall'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;

DETERMINA

1. di indire, per tutte le motivazioni di cui in premessa, 14 Avvisi di Selezione pubblica per la ricerca di personale cui conferire altrettanti incarichi dirigenziali con assunzione a tempo determinato ai sensi dell'art. 110 – D.Lgs. n. 267/2000;

2. di approvare contestualmente i relativi 14 Avvisi di Selezione Pubblica che costituiscono “lex specialis” delle procedure Selettive:

art. 110 co. 1 TUEL

- 1 incarico Dirigenziale – Posizione Dirigenziale:
COORDINAMENTO AREA RIGENERAZIONE URBANA E INFRASTRUTTURE SOSTENIBILI
- 1 incarico Dirigenziale – Posizione Dirigenziale:
COORDINAMENTO AREA CURA DELLA COMUNITA' E DELLA CITTA'
- 1 incarico Dirigenziale – Posizione Dirigenziale:
COORDINAMENTO AREA SVILUPPO SOSTENIBILE
- 1 Incarico Dirigenziale – Ambito Sociale – Posizione Dirigenziale: BENESSERE DI
COMUNITA' E CONTRASTO ALLE POVERTA'
- 1 Incarico Dirigenziale – Ambito Tecnico – Posizione Dirigenziale: SERVIZI DI INGEGNERIA -
EDIFICI
- 1 Incarico Dirigenziale – Ambito Amministrativo – Posizione Dirigenziale: FUNZIONI DI
PROMOZIONE DELLA CITTÀ, TURISMO E SPORT
- 1 Incarico Dirigenziale – Ambito economico/amministrativo – Posizione Dirigenziale:
PROGRAMMAZIONE, CONTROLLI E GOVERNANCE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE
- 1 Incarico Dirigenziale – Ambito Amministrativo – Posizione Dirigenziale: RISORSE UMANE E
ORGANIZZAZIONE
- 1 Incarico Dirigenziale – Ambito Comunicativo/partecipativo – Posizione Dirigenziale:
COMUNICAZIONE E RELAZIONI CON LA CITTA'
- 1 Incarico Dirigenziale – Ambito tecnico/pianificatorio – Posizione Dirigenziale UNITA'
DI PROGETTO MOBILITA' URBANA INTEGRATA
- 1 Incarico Dirigenziale – Ambito tecnico – Posizione Dirigenziale: QUALITA' DEGLI SPAZI
URBANI E DELLA VITA QUOTIDIANA
- 1 Incarico Dirigenziale – Posizione Dirigenziale: DIRETTORE DELL'ISTITUZIONE SCUOLE
E NIDI D'INFANZIA

art. 110 co. 2 TUEL

- 1 Incarico Dirigenziale – Ambito tecnico/pianificatorio – Posizione Dirigenziale: UNITA' DI
PROGETTO RE_ACTS (ARIA CLIMA TERRITORIO SALUTE - POLITICHE AMBIENTALI ED
ENERGETICHE, SALUTE, OPPORTUNITÀ SOCIALI, ECONOMICHE ED AMBIENTALI)
- 1 Incarico Dirigenziale – Ambito tecnico/pianificatorio – Posizione Dirigenziale: UNITA' DI
PROGETTO STAZIONE E CITTÀ STORICA.

3. di stabilire per tali procedure in 30 giorni la pubblicazione degli Avvisi di cui sopra;
4. di indicare quale scadenza dei contratti di assunzione a tempo determinato del personale dirigenziale reclutato ai sensi dell'art. 110 comma 1 TUEL un termine di 3 anni eventualmente prorogabile fino ad un massimo di 5 anni e quale scadenza dei contratti di assunzione a tempo

determinato del personale dirigenziale reclutato ai sensi dell'art. 110 comma 2 TUEL un termine di 3 anni eventualmente prorogabile fino al termine del mandato elettivo del Sindaco ex art. 43 SEZ B del Regolamento Generale degli Uffici e dei Servizi.

Si attesta che non sussistono situazioni di conflitto di interesse in capo al Dirigente firmatario.

IL DIRETTORE GENERALE